

# Studio Previtali

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

## ASSEGNO UNICO FAMILIARE

In attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, che hanno introdotto **l'Assegno Unico per i figli**, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 ha introdotto, per il periodo *dal 1° luglio al 31 dicembre 2021*, la misura denominata “**Assegno temporaneo per i figli minori**”.

Tale contributo è rivolto per la prima volta anche ai soggetti titolari di partita ditta (ditte individuali – profezionisti e soci di società di persone operativi).

L'INPS ha fornito le informazioni sui requisiti previsti per il diritto all'Assegno temporaneo, che è erogato dall'ente ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), es. lavoratori dipendenti, e in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

L'assegno temporaneo è erogato *in presenza di figli minori di 18 anni*, anche adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare, a condizione che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

L'importo mensile dell'assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

A partire da luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale sarà possibile presentare la domanda per la nuova misura sia in maniera autonoma che attraverso gli enti abilitati.

L'**assegno mensile** viene riconosciuto dal mese di presentazione della domanda, ma per chi lo richiede **entro il 30 settembre viene riconosciuto retroattivamente a partire da luglio**. In fase



di presentazione della domanda devi inserire l'IBAN per ricevere l'accredito dell'assegno direttamente sul conto corrente. In caso di affido condiviso si inseriscono gli Iban di entrambi i genitori così che l'assegno venga accreditato ad entrambi al 50%. In ogni caso l'assegno non costituisce reddito.

La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio.

L'ASSEGNO UNICO, che entrerà in vigore a pieno regime il 01/01/2022, per il periodo 01/07/2021 al 31/12/2021 non ha sostituito per i lavoratori dipendenti l'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE che potranno presentare la domanda per gli ANF ancora con le "vecchie" modalità. Per sostenere economicamente questa misura (l'ASSEGNO UNICO), vengono eliminati diversi contributi alla famiglia previsti finora, pertanto dall'entrata in vigore dell'assegno unico spariscono:

- le **detrazioni per figli a carico** e l'ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie con quattro figli, mentre rimangono quelle previste per il coniuge e per gli altri familiari a carico;
- l'assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minorenni;
- **gli assegni al nucleo familiare**;
- **il premio alla nascita**;
- il contributo per gli assegni familiari versato dai datori di lavoro;
- il fondo di sostegno alla natalità.

In una prima stesura era stato soppresso anche il bonus bebè ma nella legge di bilancio 2021 è stato mantenuto. Inoltre, vengono **mantenute tutte le detrazioni o deduzioni sulle spese sostenute per i figli** a carico, come quelle mediche, scolastiche o sportive.

### **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (in vigore per i lavoratori dipendenti fino al 31/12/2021)**

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una **prestazione economica** erogata dall'INPS ai **nuclei familiari** di alcune categorie di **lavoratori**, dei titolari delle **pensioni** e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.

Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

L'Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall'INPS spetta a:

- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici e somministrati;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Il diritto decorre **dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione**



**previdenziale**, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

L'importo dell'assegno è **calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare**, del **numero dei componenti** e del **reddito complessivo** del nucleo.

I **redditi** del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all' IRPEF , al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

**L'assegno viene pagato dal datore di lavoro**, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione.

L'ANF è pagato direttamente dall'INPS se il richiedente è:

- addetto ai servizi domestici;
- iscritto alla Gestione Separata;
- operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
- lavoratore di ditte cessate o fallite;
- beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

In attesa di ulteriori novità, il ns. studio resta a disposizione e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Madone, 5 luglio 2021

